

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 ottobre 2015

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Opposizione tardiva – Articolo 20, paragrafo 2 – Domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea – Eccezione di incompetenza del giudice d’origine – Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento – Assenza di carattere “manifesto” – Insussistenza di circostanze “eccezionali”»

Nella causa C-245/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), con decisione dell’8 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2014, nel procedimento

**Thomas Cook Belgium NV**

contro

**Thurner Hotel GmbH,**

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2015,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Thurner Hotel GmbH, da C. Linser e P. Linser, Rechtsanwälte;
- per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

- per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e E. Pedrosa, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012 (GU L 283, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1896/2006»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra la Thomas Cook Belgium NV (in prosieguo: la «Thomas Cook»), società con sede in Belgio, e la Thurner Hotel GmbH (in prosieguo: la «Thurner Hotel»), società con sede in Austria, e avente ad oggetto un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

### Contesto normativo

*Il regolamento n. 1896/2006*

- 3 Il considerando 9 del regolamento n. 1896/2006 è così formulato:  

«Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (...)».
- 4 Il considerando 16 di tale regolamento dispone quanto segue:  

«Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l'esame».

5 Il considerando 25 di detto regolamento così recita:

«Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda».

6 Ai sensi del considerando 29 del regolamento in parola, l'obiettivo da quest'ultimo perseguito è «l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione europea».

7 L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 così dispone:

«Il presente regolamento intende

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento,

(...)

8 Ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, il «giudice d'origine» è definito come il «giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea».

9 L'articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1)]».

10 L'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento così dispone:

«Nella domanda [d'ingiunzione di pagamento europea] sono indicati:

a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

(...)

- e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;
  - f) i motivi della competenza giurisdizionale;
- (...)

11 L'articolo 8 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Esame della domanda», è così formulato:

«Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli [articoli 6 e 7] e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata».

12 L'articolo 12, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento n. 1896/2006 così recita:

«1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.

(...)

3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

- a) pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione;

oppure

- b) opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

- a) l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

- b) l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16;

(...)

5. Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15».

13 L'articolo 16, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento è così formulato:

«1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine (...).

2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito[,] senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

14 Sotto il titolo «Riesame in casi eccezionali», l'articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di [altre] circostanze eccezionali».

*Il regolamento n. 44/2001*

15 L'articolo 5 del regolamento n. 44/2001 così prevede:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) [a]i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

(...)

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

(...)».

16 L'articolo 23 di tale regolamento così recita:

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un

determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (...).

(...)».

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 17 Il 3 settembre 2009 l'agenzia di viaggi Thomas Cook ha stipulato con la Thurner Hotel un contratto per la fornitura di servizi alberghieri.
- 18 La Thurner Hotel ha proposto dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale distrettuale per le controversie in materia commerciale di Vienna) una domanda d'ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Thomas Cook, al fine di ottenere il pagamento di un importo di EUR 15 232,28 a saldo delle fatture relative alle prestazioni da essa fornite nell'ambito del contratto suddetto. In tale contesto, la Thurner Hotel ha sostenuto che il giudice adito era competente in base al luogo di esecuzione delle prestazioni suddette.
- 19 Il 26 giugno 2013 l'ingiunzione di pagamento europea è stata notificata alla Thomas Cook conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1896/2006.
- 20 Quest'ultima ha presentato opposizione il 25 settembre 2013, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di opposizione di trenta giorni previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, chiedendo altresì al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale distrettuale per le controversie in materia commerciale di Vienna) di procedere al riesame dell'ingiunzione di pagamento europea conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento.
- 21 A tale riguardo, la Thomas Cook ha sostenuto che la Thurner Hotel non le aveva fornito, quantomeno in tempo utile, le fatture pertinenti e che il credito controverso era fondato su false pretese. Inoltre, la Thomas Cook ha eccepito l'incompetenza dei giudici austriaci, adducendo l'esistenza di una clausola attributiva di giurisdizione ai giudici belgi, la quale sarebbe contenuta nelle condizioni generali del contratto controverso. Richiamando l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, la Thomas Cook ha sostenuto che l'incompetenza del giudice d'origine costituiva un motivo di riesame ai sensi di tale disposizione.
- 22 Con ordinanza del 28 ottobre 2013, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale distrettuale per le controversie in materia commerciale di Vienna) ha respinto tale domanda con la motivazione che la possibilità di riesame di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del citato regolamento deve essere interpretata restrittivamente. Secondo detto giudice, l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea da parte di un giudice incompetente non costituisce una

circostanza che consenta al debitore di chiedere il riesame dell'ingiunzione stessa sulla base della disposizione summenzionata.

23 La Thomas Cook ha impugnato tale ordinanza dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che la controversia dinanzi al giudice di primo grado era stata valutata erroneamente sotto il profilo giuridico e che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 doveva consentirle di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea.

24 Secondo il giudice del rinvio, la dottrina austriaca propende per un'interpretazione restrittiva dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, pur essendo divisa sulla questione se l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea da parte di un giudice incompetente costituisca un motivo di riesame valido ai sensi di tale disposizione. Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che le «circostanze eccezionali» previste da tale disposizione, la sussistenza delle quali costituisce il presupposto per il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea, non sono definite dal citato regolamento.

25 Alla luce di quanto precede, l'Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziale dell'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento anche quando l'ingiunzione gli sia stata validamente notificata, ma sia stata emessa da un giudice non competente sulla base delle indicazioni relative alla competenza contenute nel modulo di domanda.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sussistano circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, in conformità del considerando 25 (della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE, [COM(2006) 57 definitivo]), già per il fatto che l'ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa sulla base di indicazioni contenute nel modulo di domanda che possono successivamente rivelarsi inesatte, in particolare quando da ciò dipenda la competenza del giudice».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

26 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze

quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d'origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell'ingiunzione medesima.

- 27 Occorre anzitutto rilevare che, come risulta dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006, una volta che l'ingiunzione di pagamento europea viene emessa nei confronti del convenuto, conformemente a tale regolamento, il predetto convenuto è informato del fatto che egli ha la possibilità di pagare al ricorrente l'importo indicato in tale ingiunzione oppure di opporsi a quest'ultima, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento, dinanzi al giudice d'origine entro un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
- 28 Come la Corte ha dichiarato al punto 30 della sua sentenza *Goldbet Sportwetten* (C-144/12, EU:C:2013:393), tale possibilità che il convenuto ha di presentare opposizione mira a costituire una compensazione del fatto che il sistema istituito dal regolamento n. 1896/2006 non prevede la sua partecipazione al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, compensazione che viene realizzata consentendo a detto convenuto di contestare il credito dopo l'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea.
- 29 Per quanto concerne la possibilità di sottoporre a riesame l'ingiunzione di pagamento europea, una volta spirato il termine per proporre opposizione, tale riesame può aver luogo, come indicato dal titolo stesso dell'articolo 20 di tale regolamento, soltanto in «casi eccezionali».
- 30 A tale riguardo, dal testo dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 si evince che si può procedere al riesame di un'ingiunzione di pagamento europea in caso di inosservanza del termine per proporre opposizione se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento n. 1896/2006 o a causa di altre circostanze eccezionali.
- 31 Giacché il legislatore dell'Unione ha inteso limitare la procedura di riesame a situazioni eccezionali, detta disposizione deve essere necessariamente oggetto di un'interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Commissione/Consiglio, C-111/10, EU:C:2013:785, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
- 32 Occorre, in primo luogo, accertare se, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, l'ingiunzione in questione risulti «manifestamente» emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento n. 1896/2006.



- 33 A sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, la domanda d'ingiunzione di pagamento europea comprende, segnatamente, l'indicazione del giudice investito della domanda d'ingiunzione di pagamento nonché il motivo sul quale si fonda la competenza di tale giudice.
- 34 A norma dell'articolo 8 del citato regolamento, tale giudice valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda d'ingiunzione di pagamento europea (in prosieguo: il «modulo di domanda»), se siano soddisfatte le condizioni enunciate, in particolare, all'articolo 6 del medesimo regolamento, ai sensi del quale la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto dell'Unione applicabili in materia, segnatamente quelle del regolamento n. 44/2001, e se il credito sia fondato. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1896/2006, il giudice emette quanto prima, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'allegato V di tale regolamento, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di quest'ultimo.
- 35 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Thomas Cook ha eccepito l'incompetenza del giudice d'origine adducendo l'esistenza, nelle condizioni generali del contratto controverso stipulato con la Thurner Hotel, di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici belgi.
- 36 A tale proposito, occorre rilevare che l'articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dispone che qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito a un giudice o ai giudici di uno Stato membro la competenza a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro, e tale competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
- 37 Tuttavia, anche ammettendo che tale articolo si applichi in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, occorre sottolineare che, come risulta dal considerando 16 del regolamento n. 1896/2006, il giudice adito dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 di detto regolamento, tale giudice valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui, in particolare, agli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento e se il credito sia fondato.
- 38 Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1896/2006 precisa che il convenuto è informato, nell'ingiunzione di pagamento europea, in particolare del fatto che l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate da detto giudice, e l'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento specifica che tale ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione

dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16. Quanto precede risulta altresì chiaramente dalla notifica al convenuto, a mezzo del modulo standard E di cui all'allegato V del regolamento n. 1896/2006, dell'ingiunzione di pagamento europea.

- 39 Pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, spetta al convenuto, ove intenda eccepire l'incompetenza del giudice d'origine a motivo della presunta falsità delle informazioni fornite dal ricorrente nel modulo di domanda, agire nel termine di opposizione previsto dall'articolo 16 del regolamento n. 1896/2006.
- 40 A questo proposito, occorre ricordare che tale possibilità di azione è agevolata dal fatto che il convenuto non è tenuto a precisare i motivi di contestazione e che egli può limitarsi a contestare il credito, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento.
- 41 Posto che l'interesse del procedimento istituito dal regolamento n. 1896/2006 è quello di conciliare la rapidità e l'efficacia di un procedimento giudiziario con il rispetto dei diritti della difesa, il convenuto deve dunque esercitare i propri diritti entro i termini impartiti e può disporre, di conseguenza, soltanto di mezzi limitati per opporsi all'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea.
- 42 Inoltre, occorre ricordare che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la verifica della competenza da parte del giudice d'origine nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento può sollevare questioni giuridiche complesse, ad esempio quella della validità di una clausola attributiva di giurisdizione, la valutazione delle quali potrebbe richiedere un esame più approfondito di quello che occorre effettuare nell'ambito dell'articolo 8 del regolamento n. 1896/2006.
- 43 Ne consegue che, nelle specifiche circostanze di cui al procedimento principale, non può ritenersi manifesto che l'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea nei confronti del convenuto sia avvenuta per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento n. 1896/2006.
- 44 Occorre, in secondo luogo, stabilire se, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, debba ritenersi che detta ingiunzione sia stata «manifestamente» emessa per errore a causa di altre «circostanze eccezionali», ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.
- 45 A tale riguardo, occorre osservare che dal considerando 25 di tale regolamento, il quale ricalca il considerando 25 della proposta modificata di regolamento COM(2006) 57 definitivo, cui fa riferimento il giudice del rinvio, risulta che tali «altre circostanze eccezionali» potrebbero in particolare riferirsi all'ipotesi in cui l'ingiunzione di pagamento europea fosse fondata su false informazioni fornite dal ricorrente nel modulo di domanda.

- 46 Nondimeno, nel caso di specie, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, il convenuto ha eccepito, a sostegno della sua domanda di riesame, l'incompetenza del giudice d'origine, sostenendo che le due parti del contratto in questione nel procedimento principale hanno convenuto di attribuire la competenza ai giudici belgi.
- 47 Alla luce di quanto suesposto, una volta notificata l'ingiunzione di pagamento europea al convenuto, conformemente al regolamento n. 1896/2006, quest'ultimo, non potendo ignorare l'esistenza di una tale clausola attributiva di giurisdizione, ha potuto valutare la pretesa falsità delle informazioni fornite dal ricorrente nel modulo di domanda, relativa, nella fattispecie, alla competenza del giudice d'origine. Il convenuto aveva pertanto la possibilità di dedurre tale falsità nell'ambito dell'opposizione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 1896/2006.
- 48 Come precisato dal considerando 25 di tale regolamento, la possibilità di riesame dell'ingiunzione, prevista dall'articolo 20 del medesimo regolamento, non deve portare al risultato di conferire al convenuto una seconda possibilità di contestare il credito.
- 49 Ne deriva che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, non si può ritenere che l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa per errore a causa di «circostanze eccezionali», ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.
- 50 Una simile interpretazione di tale disposizione è confermata dall'obiettivo perseguito da detto regolamento. Invero, dal considerando 9 e dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di questo stesso regolamento risulta che quest'ultimo intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Il considerando 29 del regolamento n. 1896/2006 aggiunge che l'obiettivo di quest'ultimo è l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero di tali crediti.
- 51 Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 dovesse essere interpretato nel senso che consente al convenuto di chiedere il riesame della domanda d'ingiunzione di pagamento europea.
- 52 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d'origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di

informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell'ingiunzione medesima.

### **Sulle spese**

- 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

**L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d'origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell'ingiunzione medesima.**

Firme